

Art. 9.1 – Vincoli territoriali - Normativa relativa ai tipi d'intervento edilizi e urbanistici ammessi in funzione delle classi di rischio

1. Ogni intervento edilizio ed urbanistico su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalle possibilità edificatorie consentite dalle tavole di piano e dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., è sottoposto ai limiti e vincoli della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica” e delle tavole della “Zonizzazione con sovrapposizione delle classi di rischio geomorfologico”, alle prescrizioni dell'elaborato “Geo 8 – Schede geologico-tecniche sulle aree di previsione urbanistica” ed alle seguenti prescrizioni relative alle classi di idoneità d'uso. In caso di discordanza tra le tavole alle scale 1:2.000 e 1:10.000 valgono le prescrizioni contenute sulle tavole alla scala più grande (di maggior dettaglio).

2. Le possibilità edificatorie ammesse dalla normativa geologica del presente articolo per le varie classi di rischio non prevalgono sulla norme di zona più restrittive relativamente a: destinazioni d'uso, tipi di intervento, parametri edilizi ed urbanistici.

3. Per gli edifici legalmente esistenti non individuati cartograficamente e riconosciuti come tali secondo la procedura di correzione di errori materiali prevista dall'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., sono ammessi gli interventi previsti nella classe in cui ricadono, fatte salve le eventuali limitazioni di carattere urbanistico dettate dalle norme di attuazione del P.R.G..

4. Le aree a vincolo di tutela idrogeologica, corrispondenti alle superfici a bosco, individuate sulle tavole della zonizzazione alla scala 1:2000, sono sottoposte alle prescrizioni del presente articolo con riferimento alle classi di pericolosità geomorfologica in cui ricadono.

9.1.1 - Classe II

1. “Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 14 gennaio 2008 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante.”

2. Sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici compatibili con le condizioni di moderata pericolosità che contraddistinguono questa classe; saranno sempre possibili interventi di nuova edificazione e di ampliamento con verifiche locali di profondità e condizioni del substrato di fondazione.

3. Tutti gli interventi dovranno essere congruenti con la situazione di rischio e dovranno essere indicati in modo dettagliato gli accorgimenti tecnici atti a superare quest’ultima. Tali accorgimenti saranno esplicitati in una relazione geologica, geomorfologica e geotecnica, sviluppata in ottemperanza alle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio 2008) e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio e dell’intorno circostante significativo. Gli interventi previsti non dovranno incidere in modo negativo sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. Pertanto si dovranno prevedere ed evitare situazioni che pregiudichino la fruibilità dei terreni adiacenti per motivi vari, tra cui sbancamenti eccessivi o non risarciti al piede, riporti di terreno non stabilizzato sui versanti, sbarramenti e ritombamenti di compluvi, immissione di acque concentrate su versanti, assenza o carenza di rete di drenaggio superficiale, opere, riporti e difese spondali che tendono ad orientare la corrente su proprietà confinanti o indirizzino l’eventuale esondazione sui terreni degli opposti frontisti, ecc...

4. Dovranno essere verificati sotto l’aspetto geologico e geotecnico, in ottemperanza a quanto prescritto dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, tutti i progetti che riguardano:

- ristrutturazioni che comportano movimenti terra,
- interventi sulle strutture di fondazione,
- ampliamenti in pianta,
- nuovi edifici in genere (compresi gli edifici di pertinenza).

5. Per queste aree, dovranno essere pertanto individuate, da parte del progettista e del geologo, le tipologie più idonee e le localizzazioni degli interventi costruttivi, contestualmente all’elaborazione delle progettazioni esecutive, in considerazione della situazione geomorfologica vincolante.

6. Si riportano nella pagina seguente le principali tipologie di aree ricadenti in classe II con le relative prescrizioni di massima in merito alle indagini geologico - tecniche ed agli accorgimenti tecnici che dovranno essere adottati in sede di stesura dei progetti esecutivi.

Natura del rischio geologico	Prescrizioni esecutive
------------------------------	------------------------

Dinamica della rete idrografica classe II

<p>Arete pianeggianti attigue a canali o idrografia secondaria, potenzialmente soggette a modesti allagamenti di acque a bassa energia ed altezze di pochi centimetri</p>	<p>Valutazioni specifiche in merito all'opportunità di costruzione di locali interrati e seminterrati con adozione di accorgimenti tecnici adeguati.</p> <p>Previsione di interventi di regimazione delle acque superficiali e programmazione interventi manutentivi.</p> <p>Accertamenti puntuali in merito alla soggiacenza della falda libera e alla sua escursione massima.</p> <p>Le valutazione e le indicazioni operative saranno esplicitate in uno studio geologico e idrogeologico di dettaglio.</p>
--	--

Dinamica dei versanti classe II

<p>Costruzioni su pendii, presenza di materiali argillosi, limosi, molto compressibili e potenzialmente instabili.</p>	<p>Regimazione delle acque superficiali. Verifiche di stabilità delle scarpate, stabilizzazione delle coltri superficiali a valle e a monte. Esecuzione degli scavi a campioni</p>
<p>Costruzioni alla base di pendii</p>	<p>Eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità derivante da potenziali processi legati alla instabilità delle coltri superficiali con interventi sul versante a monte e/o al piede del versante. Esecuzione degli scavi a campione e verifiche di stabilità delle scarpate.</p>
<p>Costruzioni a monte di pendii</p>	<p>Absoluta regimazione delle acque evitando infiltrazioni subsuperficiali o profonde. Raccolta ed allontanamento in appositi collettori delle acque. Operare in funzione della stabilizzazione del versante a valle per evitare ogni possibile forma di dissesto.</p>
<p>Presenza di coltri eluvio-colluviali di spessori imprecisati</p>	<p>Esatta valutazione della potenza dei depositi superficiali mediante prove geofisiche indirette e/o sondaggi (pozzetti esplorativi, prove penetrometriche, carotaggi).</p>

9.1.2 – Classe III indifferenziata

1. “Porzioni di territorio inedificate, ma con possibile presenza di edifici sparsi, ritenute potenzialmente dissestabili (aree in frana stabilizzata, aree allagabili da acque a bassa energia, aree caratterizzate da fattori morfologici e geotecnici penalizzanti quali acclività eccessiva, scarpate, coltri terrigene particolarmente potenti disposte su versanti, depositi sciolti e cedevoli).”

2. Comprende aree decisamente marginali ai contesti urbanizzati, che presentano caratteri di potenziale vulnerabilità a forme di attività geomorfica legate soprattutto all’assetto morfologico ed alla fragilità dal punto di vista idrogeologico del territorio. Si tratta di aree di norma non edificate e in generale non edificabili (salvo quanto specificato nel seguente punto c), nelle quali vengono consentiti i seguenti interventi:

a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;

Gli interventi edilizi ammessi, risultano dalla Nota Tecnica Esplicativa (di seguito abbreviata con NTE) alla Circolare 7/LAP (punti 6.2 – 6.3 – 7.3, ecc) e sono riassumibili come segue:

b) relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:

b1) manutenzione ordinaria;

b2) manutenzione straordinaria

b3) restauro e risanamento conservativo;

b4) ristrutturazione edilizia con ampliamento o sopraelevazione “una tantum” (max 20%) del volume esistente per:

- adeguamento igienico sanitario e funzionale-distributivo,
- realizzazione di volumi tecnici,
- ampliamento delle unità abitative esistenti (i suddetti ampliamenti non devono comportare nuove unità immobiliari residenziali autonome),
- dotazione di volumi pertinenziali, escludendo ai piani terra, nelle zone allagate e allagabili visualizzate sulla Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale, la chiusura di spazi coperti delimitati da muri e pilastri che possa significativamente aumentare il rischio di vulnerabilità;

b5) mutamento di destinazione d’uso nel solo caso di modesti interventi che non implicino un aumento del rischio (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);

b6) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti (cambi di destinazione d’uso) e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio, nel rispetto di quanto contenuto al punto 6.3 della NTE.

b7) sono fatti salvi gli interventi di cui all’art. 9.1 quinquies “Norme per il recupero dei rustici”.

c) la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale (punto 6.2 della NTE). Tali

edifici devono risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola. Sono consentiti inoltre fabbricati di servizio di dimensioni non eccedenti i 25 m² di superficie coperta e 3 m di altezza; tali fabbricati strettamente legati alla conduzione del fondo agricolo potranno essere realizzati anche dai privati non coltivatori diretti.

2.1 La fattibilità degli interventi di cui ai precedenti punti b4) – b6) dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio 2008) e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

2.2 I nuovi edifici per attività agricole e residenze rurali e fabbricati di servizio di cui al punto c), devono risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola o nell'ambito dei terreni di proprietà e la loro fattibilità deve essere verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e se necessario geognostiche di dettaglio in ottemperanza alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio 2008) e secondo quanto indicato al punto 6.2 della NTE.

2.3 I cambi di destinazione d'uso dei volumi esistenti che comportino un aumento del rischio geologico possono avvenire per interventi non altrimenti localizzabili e comunque a seguito di adeguate indagini puntuali finalizzate a dettagliare le reali condizioni di pericolosità e ad individuare eventuali opere di riassetto che inducano la minimizzazione e o eliminazione del rischio stesso (secondo quanto indicato al punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP).

d) Infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili: sono consentiti interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, secondo quanto previsto all'art. 31 della L.R. 56/77. La realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o di altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico nelle aree soggette a rischio per fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico è consentita solo se i progetti dimostrano, attraverso opportuna documentazione tecnica, la compatibilità dell'opera con le condizioni di dissesto e di instabilità presenti e l'assenza di effetti negativi indotti dall'opera stessa. Gli interventi di carattere pubblico e le infrastrutture interessanti la rete idrografica potranno essere realizzate a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo in alveo, costituendo significativo ostacolo al deflusso liquido e solido, che non limitino in modo sostanziale la capacità d'invaso. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica.

e) Pratiche colturali e forestali: sono ammesse le pratiche colturali e forestali (ivi comprese le piste forestali) realizzate in modo tale da non innescare fenomeni di dissesto; sono da evitare quelle pratiche agronomiche che possono favorire il processo accelerato di erosione superficiale ed infiltrazione (aratura profonda o a “ritocchino”).

f) Attività estrattive, a seguito di regolare autorizzazione in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia; in particolare:

I. Attività estrattive fuori alveo: saranno consentite le attività estrattive e di cava attualmente in atto e regolarmente autorizzate. I progetti relativi all'ampliamento e

apertura di nuove cave saranno consentiti purché corredati di uno studio di compatibilità idraulico, geologico, geotecnico e ambientale.

- II. Attività estrattive in alveo: si mantiene il regime di limitazione dei prelievi in alveo inciso, con possibilità di interventi di estrazione limitatamente alle esigenze di sistemazione idraulica connesse al mantenimento dell'efficienza dell'alveo.**

Inoltre nelle aree interessate da attività di coltivazione mineraria, regolarmente autorizzata, è ammessa la realizzazione di strutture ed impianti direttamente connessi all'attività estrattiva stessa e non diversamente localizzabili, con esclusione in ogni caso di locali per ufficio, amministrazione, guardiania e simili.

- g) La realizzazione di impianti, attrezzature e costruzioni che per loro natura non possono essere diversamente localizzabili quali: centraline idroelettriche, opere di presa, impianti di depurazione, bivacchi, centrali eoliche, impianti fotovoltaici, ecc... ancorché privati. La realizzazione di tali impianti è consentita solo se i progetti dimostrano, attraverso opportuna documentazione geologico - tecnica, la compatibilità dell'opera con le condizioni di dissesto e di instabilità presenti e l'assenza di effetti negativi indotti dall'opera stessa.**

3. All'interno della Classe III non differenziata, ai sensi dell'art. 6.1 della Nota tecnica Esplicativa alla Circolare PGR n.7/LAP-1996, potranno essere condotte eventuali future analisi di dettaglio finalizzate ad individuare possibili situazioni locali meno pericolose, potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti. L'analisi di maggior dettaglio può essere rinviata a possibili future Varianti di Piano, in relazione a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche, che dovranno essere supportate da studi geomorfologici di adeguato dettaglio.

9.1.3 – Classe IIIa (aree a pericolosità molto elevata)

1. Porzioni di territorio inedificate, ma con possibile presenza di edifici sparsi, che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (attività geomorfica recente o in atto e pericolosità molto elevata: aree in frana attiva, quiescente, aree dissestate o potenzialmente dissestabili, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia e/o battente a pericolosità elevata o molto elevata, aree caratterizzate da fattori geomorfologici e geotecnici fortemente penalizzanti).

2. Si tratta di aree prevalentemente non edificate; fatto salvo quanto previsto all'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n.279, convertito in Legge 11 dicembre 2000, n.365, in questa classe sono esclusivamente consentiti i seguenti interventi (N.d.A. P.A.I. – art. 9), sempreché ammessi dalle norme di zona e purché non comportino nuovi insediamenti residenziali:

- a) **interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;**

Gli interventi edilizi ammessi, risultano dalla NTE (punti 6.2 – 6.3 – 7.3, ecc) e sono riassumibili come segue:

- b) **relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi i seguenti interventi:**

b1) **manutenzione ordinaria;**

b2) **manutenzione straordinaria;**

b3) **restauro e risanamento conservativo;**

b4) **ristrutturazione edilizia di tipo A con o senza ampliamento "una-tantum" (max 20%) del volume originario per:**

• **adeguamento igienico-sanitario e funzionale-distributivo,**

• **realizzazione di volumi tecnici (i suddetti ampliamenti non devono comportare nuove unità immobiliari residenziali autonome),**

• **dotazione di volumi pertinenziali, escludendo ai piani terra, nelle zone allagate ed allagabili (cfr l'elaborato Geo. 6 "Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale"), la chiusura di spazi coperti delimitati da muri e pilastri che possa significativamente aumentare il rischio di vulnerabilità.**

Le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono condizionati (a livello di singolo permesso di costruire) alla realizzazione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione e comunque si potranno effettuare esclusivamente esternamente agli ambiti di dissesti attivi l.s., dei settori interessati da processi distruttivi torrentizi o di conoide, delle aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto attivo od incipiente (cfr elaborato Geo.6 "Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale");

- b5) **mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati residenziali esistenti in destinazioni dove vi sia una diminuzione del carico urbanistico e dove non sia prevista la presenza continuativa di persone.**

- c) **Sono consentite, con le modalità di cui alle NTA, nuove costruzioni di fabbricati di servizio per attività agricole (fabbricati d'alpe per il ricovero stagionale del pastore, fabbricati per la caseificazione, conservazione e stagionatura dei formaggi, ecc) localizzate nell'ambito degli alti versanti montani (alpeggi) connesse alla conduzione aziendale (punto 6.2 della NTE); si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare tali nuove costruzioni in ambiti di dissesti attivi (frane attive), in settori interessati da processi distruttivi torrentizi o di**

conoide, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti o attivi, settori interessati dalla dinamica valanghiva (cfr elaborati Geo. 5 “Carta delle valanghe e della dinamica nivo-glaciale” e Geo. 6 “Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale”).

d) Sono fatti salvi gli interventi di cui all’art. 9.1 quinquies “Norme per il recupero dei rustici”.

2.1 Prescrizioni per tutti gli interventi in classe IIIa che eccedano la ristrutturazione:

La fattibilità degli interventi di cui al precedente punto b4) con esclusione dell’intervento di sola ristrutturazione edilizia senza ampliamenti planimetrici, e al precedente punto c) dovrà essere attentamente verificata ed accertata a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici facendo ricorso a indagini geognostiche, con l’indicazione degli interventi di riassetto territoriale necessari per la minimizzazione del rischio per ogni edificio, nel quale si attesti altresì che l’intervento nel suo complesso non determina un incremento di pericolosità per le aree circostanti, in ottemperanza alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio 2008) e secondo quanto indicato nella Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. n° 7/LAP.

e) **Infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico:** vale quanto riportato per la Classe III indifferenziata.

f) **Pratiche colturali e forestali:** vale quanto riportato per la Classe III indifferenziata.

g) **Attività estrattive:** vale quanto sopra riportato per la Classe III indifferenziata.

h) **La realizzazione di impianti, attrezzature e costruzioni che per loro natura non possono essere diversamente localizzabili:** vale quanto sopra riportato per la Classe III indifferenziata.

3. Fatto salvo quanto sopra riportato per la classe IIIa, per le aree individuate nell’elaborato Geo. 7 “Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica” in condizioni di dissesto idraulico ed idrogeologico con le simbologie sotto riportate si applicano le rispettive norme PAI:

- ✓ aree classificate Fa: art. 9, comma 2, N. di A. del P.A.I.;
- ✓ aree classificate Fq: art. 9, comma 3, N. di A. del P.A.I.;
- ✓ aree classificate Ee: art. 9, comma 5, N. di A. del P.A.I.;
- ✓ aree classificate Ca: art. 9, comma 7, N. di A. del P.A.I.;
- ✓ aree classificate Cp: art. 9, comma 8, N. di A. del P.A.I.;
- ✓ aree classificate Va: art. 9, comma 9, N. di A. del P.A.I.;

9.1.4 – Classe IIIb

1. “Porzioni di territorio edificate ricadenti od attigue ad aree in dissesto attivo o quiescente, nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio, pur risultando non elevati, sono tali da richiedere, cautelativamente, interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico o privato a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione degli interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.”

2. Tali interventi di riassetto possono essere presentati e realizzati dai privati, purché sottoposti all’approvazione e al controllo sull’esecuzione da parte del Comune o degli altri organismi competenti.

3. Prima di autorizzare interventi edilizi che comportino l’aumento del carico antropico e/o insediativo, ad intervento di riassetto concluso e completo di collaudo e di certificato di regolare esecuzione, l’Amministrazione Comunale dovrà acquisire dai progettisti una certificazione che garantisca l’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

4. Per quanto riguarda le Infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico si rimanda a quanto già indicato per la Classe III e IIIa.

5. Gli interventi ammessi sono differenti nelle varie sottoclassi in cui è divisa la classe IIIb, come risulta dalla lettura della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. n° 7/LAP e sono riassumibili come segue:

➤ Sottoclassi IIIb₁, IIIb₂, IIIb₃, IIIb₄

- a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti.
- b) Infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico: vale quanto riportato per la Classe III indifferenziata.
- c) Pratiche colturali e forestali: vale quanto riportato per la Classe III indifferenziata.
- d) Attività estrattive: vale quanto sopra riportato per la Classe III indifferenziata.
- e) La realizzazione di impianti, attrezzature e costruzioni che per loro natura non possono essere diversamente localizzabili: vale quanto sopra riportato per la Classe III indifferenziata.

➤ Sottoclasse IIIb₂

- f) Oltre alle opere di cui ai precedenti punti a - b - c - d - e, relativamente ai fabbricati esistenti è possibile eseguire interventi di:
 - f₁) manutenzione ordinaria;
 - f₂) manutenzione straordinaria;
 - f₃) restauro e risanamento conservativo;
 - f₄) ristrutturazione edilizia di tipo “A” senza ampliamento planimetrico, con sopraelevazione “una-tantum” del 20% del volume esistente, per:
 - adeguamento igienico sanitario e funzionale distributivo,

- **realizzazione di volumi tecnici;**
 - **realizzazione manufatti pertinenziali, escludendo ai piani terra, nelle zone allagate ed allagabili visualizzate sull'elaborato Geo. 6 "Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale", la chiusura di spazi coperti delimitati da muri e pilastri o la realizzazione di qualsivoglia manufatto (pertinenze, autorimesse o muri di recinzione) che possa significativamente aumentare il rischio di vulnerabilità nei settori circostanti;**
- f5) **in assenza degli interventi di riassetto: mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati residenziali esistenti in destinazioni dove vi sia una diminuzione del carico urbanistico e dove non sia prevista la presenza continuativa di persone, nel rispetto di quanto contenuto al punto 6.3 della NTE.**
- f6) **a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità: ampliamento in pianta del 20% del volume esistente e mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati nel rispetto di quanto contenuto al punto 6.3 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8/5/1996 n° 7 LAP;**
- g) **a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni come previsto nella definizione generale della classe IIIb.**

Gli interventi di ampliamento planimetrico e cambi di destinazione d'uso con aumento del carico antropico saranno possibili soltanto a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità (o verifiche dell'idoneità degli stessi se già presenti).

➤ **Sottoclasse IIIb₃**

- f) **Oltre alle opere di cui ai precedenti punti a - b - c - d - e, relativamente ai fabbricati esistenti è possibile eseguire interventi di:**
- f1) **manutenzione ordinaria;**
- f2) **manutenzione straordinaria;**
- f3) **restauro e risanamento conservativo;**
- f4) **ristrutturazione edilizia, ampliamento o sopraelevazione "una-tantum" del 20% del volume esistente, per:**
- **adeguamento igienico sanitario e funzionale distributivo,**
 - **realizzazione di volumi tecnici e manufatti pertinenziali, escludendo ai piani terra, nelle zone allagate ed allagabili visualizzate sull'elaborato Geo. 6 "Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale", la chiusura di spazi coperti delimitati da muri e pilastri o la realizzazione di qualsivoglia manufatto (pertinenze, autorimesse o muri di recinzione) che possa significativamente aumentare il rischio di vulnerabilità nei settori circostanti;**
- f5) **mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati residenziali esistenti in destinazioni dove vi sia una diminuzione del carico urbanistico e dove non sia prevista la presenza continuativa di persone, nel rispetto di quanto contenuto al punto 6.3 della NTE.**
- f6) **a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità: mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati**

nel rispetto di quanto contenuto al punto 6.3 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8/5/1996 n° 7/LAP;

- g) anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto non sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni.

I cambi di destinazione d'uso con aumento del carico antropico saranno possibili soltanto a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità (o verifiche dell'idoneità delle stesse se già presenti).

La fattibilità degli interventi ai punti f4 e f5 dovrà essere attentamente "verificata ed accertata" a seguito dell'espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e geotecnici, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza al D.M. 14/01/2008 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77.

L'esistenza di tali aree dovrà essere tenuta in adeguata considerazione nella redazione del Piano Comunale di Protezione Civile, che dovrà essere coerente con gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico.

➤ **Sottoclasse IIIb₄**

- f) Oltre alle opere di cui ai precedenti punti a - b - c - d - e, relativamente ai fabbricati esistenti è possibile eseguire interventi di:

f₁) manutenzione ordinaria;

f₂) manutenzione straordinaria;

f₃) restauro e risanamento conservativo.

f₄) ristrutturazione edilizia di tipo "A" senza ampliamento e sopraelevazione

f₅) mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati residenziali esistenti in destinazioni dove vi sia una diminuzione del carico urbanistico e dove non sia prevista la presenza continuativa di persone nel rispetto di quanto contenuto al punto 6.3 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8/5/1996 n° 7LAP.

Gli interventi comportanti cambi di destinazione d'uso con aumento del carico antropico non saranno possibili neanche a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto.

6. Fatto salvo quanto sopra riportato per la classe IIIb, per le aree individuate nell'elaborato Geo. 7 "Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica" in condizioni di dissesto idraulico ed idrogeologico con simbologie sotto riportate, si applicano le rispettive norme PAI:

- ✓ aree classificate Fa: art. 9, comma 2, N. di A. del P.A.I.;
- ✓ aree classificate Fq: art. 9, comma 3, N. di A. del P.A.I.;
- ✓ aree classificate Ee: art. 9, comma 5, N. di A. del P.A.I.;

- ✓ aree classificate Ca: art. 9, comma 7, N. di A. del P.A.I.;
- ✓ aree classificate Cp: art. 9, comma 8, N. di A. del P.A.I.;
- ✓ aree classificate Ve: art. 9, comma 9, N. di A. del P.A.I.;

9.1.5 – Normativa di carattere sismico

1. Ai fini della prevenzione del rischio sismico, l'attività urbanistico edilizia dovrà rispettare le specifiche procedure definite dalla DGR n. 4-3084 del 12/12/2011 e s.m.i. relativamente ai comuni sismici in zona 3, in cui ricade il Comune di Briga Alta.

2. Le progettazioni e realizzazioni di opere ed edifici dovranno rispettare le nuove norme tecniche per le costruzioni previste dal Decreto Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 .